

**Regolamento  
della legge di applicazione alla legge federale sui documenti  
di identità dei cittadini svizzeri**

(del 9 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri,

**decreta:**

**Autorità competenti**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l'autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d'identità dei cittadini svizzeri.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Le Guardie di confine dell'aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

<sup>3</sup>I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all'Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d'identità ordinari.

**Istruzioni**

**Art. 2** L'Ufficio può emanare all'attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.

**Ripartizione delle tasse con i centri regionali  
per i documenti d'identità ordinari**

**Art. 3** <sup>1</sup>Per l'emissione di ogni documento d'identità i centri regionali trattengono i seguenti importi:

- passaporto ordinario per adulti fr. 59.90
- passaporto ordinario per bambini fr. 21.20
- carta d'identità per adulti fr. 41.60
- carta d'identità per bambini fr. 13.80

<sup>2</sup>In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d'identità i centri regionali trattengono l'importo relativo al passaporto.

**Obbligo di autocertificazione**

**Art. 4** In caso di richiesta di un documento d'identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell'autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un'autocertificazione che attesti tale rapporto.

**Norma abrogativa**

**Art. 5** È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

**Entrata in vigore**

**Art. 6** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.

Pubblicato nel BU **2010**, 56.

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.